

Prot. PEC 4553  
del 26-5-2015



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

Al Signor Sindaco  
del Comune di GUALDO CATTANEO  
Pec: [comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it](mailto:comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it)

CORTE DEI CONTI



0001168-26/05/2015-SC\_UMB-T91-P

Al Presidente  
del Consiglio Comunale  
del Comune di GUALDO CATTANEO  
Pec: [comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it](mailto:comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it)

All'Organo di Revisione  
del Comune di GUALDO CATTANEO  
Dott. NORCIA Giorgio Adeodato  
Pec: [giorgioadeodato.norcia@pec.commercialisti.it](mailto:giorgioadeodato.norcia@pec.commercialisti.it)

Si trasmette copia della Deliberazione n. 84/2015/PRSE assunta da questa  
Sezione nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2015.

Il Direttore della Segreteria  
Dott.ssa Melita Di Iorio





*Corte dei Conti*  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Salvatore SFRECOLA	Presidente
Dott. Fulvio Maria LONGAVITA	Consigliere
Dott. Giuseppe TROCCOLI	Consigliere relatore
Dott. Antonio DI STAZIO	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 13 maggio 2015

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recate il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'art. 114;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166, 167 e 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15;



VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il Decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione n. 11/SEZAUT/2014/INPR del 15 aprile 2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2013;

VISTA la relazione dell'Organo di revisione contabile sul rendiconto per il 2013 del Comune di Guaido Cattaneo;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per il giorno 13 maggio 2015;

UDITO, nella Camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015, il relatore, Consigliere, Dott. Giuseppe Troccoli;

#### FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) prevede che gli organi degli Enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. L'art. 148-bis TUEL prevede e disciplina i poteri di esame e



verifica delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui predetti documenti (bilancio e rendiconto) degli Enti locali.

La deliberazione n. 11/SEZAUT/2014/INPR del 15 aprile 2014, specificamente riferita alle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2013 - con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha determinato le linee guida per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della citata legge n. 266, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali - ha ribadito quanto già espresso nelle precedenti deliberazioni in merito alla necessità del controllo da operare da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli Enti di organizzare i necessari interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Gualdo Cattaneo ha trasmesso la relazione sul rendiconto 2013 senza evidenziare gravi irregolarità contabili.

Con nota prot. n. 819 del 13 aprile 2015, il Magistrato istruttore ha instaurato il contraddittorio con l'Ente locale, osservando quanto segue:

1. Dal quadro 1.1. risulta uno squilibrio di parte capitale di € 250.127,00 per il quale non è stata indicata la relativa fonte di finanziamento.
2. Dal quadro 1.3 risultano entrate e spese con carattere non ripetitivo con importi notevolmente diversi tra di loro, € 22.150,00 per le entrate e € 1.075,00 per le spese, con conseguente finanziamento, nel 2013, di spese che si ripetono di anno in anno, attraverso risorse che, al contrario, non sono certe anche per i successivi esercizi. Si rileva inoltre che non sono state indicate le entrate derivanti da contributi per permesso di costruire per € 145.000,00 (Cfr. 1.7.1).
3. Si chiedono chiarimenti in merito al notevole importo delle anticipazioni di tesoreria concesse pari ad € 1.131.658,00, di cui € 83.458,38 non restituite al 31 dicembre con conseguenti interessi passivi di € 20.782,10, analogamente a quanto si rileva per l'esercizio 2012 nel quale l'anticipazione non restituita entro l'esercizio era pari ad € 129.788,02. Risulta inoltre che, anche nel 2014 l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria (Cfr. 1.6.2 e 1.2).
4. Dal quadro 1.8.1 risulta che il Comune nel corso del 2013 ha accertato complessivamente € 20.000,00 per recupero evasione ICI/IMU, ma non ha riscosso nessun importo. Si invita a comunicare la relativa riscossione in conto residui.
5. Dal quadro 1.10.4c risulta che l'Organo di revisione ha valutato il risultato del riaccertamento del residui attivi senza aver verificato la costituzione del fondo



svalutazione di crediti nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2013 per l'intero importo previsto dall'art. 6, comma 17 del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012. Codesto Ente è dunque invitato a chiarire tale circostanza.

6. Dalla risposta alla domanda 6.6 e dalla nota dell'Organo di revisione di pag. 54, risulta che codesto Comune non si è adeguato alle disposizioni previste dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010.

L'Ente ha fornito i chiarimenti chiesti, con nota del 15 aprile 2015 (prot. Corte dei conti n. 894 del 21 aprile 2015), precisando, che:

1) QUADRO 1.1 - Il saldo negativo di parte capitale, per € 250.127,00, come risulta evidente nello stesso quadro, è finanziato con il saldo positivo di parte corrente, ammontante a € 306.207,93.

2) QUADRO 1.3 - Si chiarisce che gli importi indicati nel quadro, quali entrate aventi carattere non ripetitivo, sono ormai entrate stabilizzate nei bilanci di tutti gli anni pregressi. I recuperi da evasione tributaria così come le sanzioni per violazioni del codice della strada, rappresentano entrate consolidate e ripetitive. Sono state indicate nel quadro in ossequio a quanto richiesto ma non rivestono carattere di eccezionalità.

Le entrate da contributi per permessi a costruire non sono evidenziati poiché le stesse, per l'intero importo di € 145.000,00, sono state destinate a spese in c/capitale.

3) QUADRO 1.6.2 - Si conferma che il Comune ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per l'intero anno 2013, con un importo non restituito a fine anno 2013 di € 83.458,38. L'importo è stato restituito nei primi giorni del 2014.

Si evidenzia che l'utilizzo è stato inferiore al limite massimo previsto dal TUEL, (3/12 delle entrate correnti del penultimo esercizio) ammontante a € 1.131.658,00.

Si rammenta inoltre che la particolare situazione finanziaria e il problema dei flussi di cassa per i Comuni, sono stati oggetto di appositi provvedimenti legislativi, autorizzativi di un maggior utilizzo dell'anticipazione di cassa del Tesoriere, fino a 5/12 delle entrate del penultimo esercizio, (art. 1, comma 9, del D.L. 8/4/2013, n. 35 e art. 1, comma 2, del D.L. 21/5/2014, n. 54).

Le cause particolari, oltre quelle di carattere generale, che hanno portato a tale utilizzo essenzialmente sono:

- Il fatto che le entrate di maggiore consistenza (IMU) sono concentrate in 2 scadenze (Giugno e Dicembre) mentre i pagamenti sono costanti per l'intero anno;
- Progressivo ritardo nei trasferimenti da parte della Regione relativamente a finanziamenti per opere pubbliche già anticipate dal Comune;



- Abrogazione della TARSU e contestuale introduzione della TARES che ha comportato notevoli ritardi nella emissione e invio dei bollettini di pagamento e quindi anche degli incassi;

- La preoccupante situazione economica generale che causa forti ricorsi a rateizzazioni, dilazioni e comunque ritardi nei tributi e altre entrate comunali.

4) QUADRO 1.8.1 - Le somme accertate per recupero evasione tributaria, sono riferite ad avvisi di accertamento ICI notificati, ai Contribuenti nei mesi di Novembre e Dicembre 2013, le cui riscossioni sono avvenute nel 2014. Nel corso del 2013 sono stati riscossi allo stesso titolo in c/residui, somme per € 49.113,16.

5) QUADRO 1.10.4c - L'ammontare del fondo svalutazione crediti è stato correttamente indicato in sede di bilancio di previsione 2013 (rispondendo in tal senso alle previsioni di cui D.L. 95/2012 e ss mm) e poi tale voce non viene impegnata, come previsto contabilmente per tale particolare posta di bilancio, confluendo pertanto nell'avanzo di amministrazione in sede di consuntivo 2013. Eventualmente si poteva vincolare, indicandolo nello schema di cui al punto 1.5.1.1, parte dell'avanzo di amministrazione 2013 a tale scopo, ma come si può notare dal punto 1.5.1, l'avanzo risulta libero per circa € 46.000,00 (e dunque utilizzabile a tale scopo nei bilanci futuri). In sede di bilancio di previsione 2014 peraltro, non è stato applicato nessun importo dell'avanzo di amministrazione e il fondo di svalutazione crediti è stato nuovamente calcolato ed appostato (senza utilizzare l'avanzo, quindi in maniera ancora più prudente), e l'importo è maggiore di quanto prescritto dall'art. 17 comma 6 d.lgs. 95/2012 il quale prevede l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo svalutazione, come sempre fatto dallo scrivente Ente.

6) QUADRO 6.6 - Si richiamano le motivazioni indicate dal revisore nel questionario, ribadendo che la non osservanza del limite del 50% della spesa impegnata nel 2009 deriva da elementi del tutto straordinari e comunque per un esiguo importo in eccedenza.

Premesso che la relazione sul rendiconto è stata redatta secondo le linee guida di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2014/INPR del 15 aprile 2014, i chiarimenti forniti dall'Ente consentono di superare le questioni trattate ai punti 1, 2, 4 e 5.

Quanto al punto 3, relativo all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nel 2012, 2013 e nel 2014, si prende atto delle motivazioni fornite - peraltro, almeno in parte riferibili alla situazione di molti Enti - ed in particolare all'importo non restituito entro l'esercizio 2013, con oneri a titolo di interessi passivi per € 20.782,10, che finiscono per costituire



un ulteriore aggravio. Come già rilevato in riferimento al rendiconto 2012 con deliberazione n. 185/2014/PRSE, cui si fa esplicito rinvio, il mancato rimborso entro l'esercizio è una forma di indebitamento mascherato che, se destinato al finanziamento di spese correnti, costituisce violazione dell'articolo 119, comma 6 della Costituzione. Questa Sezione pertanto non può fare a meno di segnalare la predetta irregolarità contabile.

Quanto al punto 6, come già rilevato con la citata deliberazione n. 185, pur prendendo atto delle motivazioni addotte, la Sezione deve comunque rilevare che il Comune non si è adeguato alle disposizioni previste dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, relative alla spesa per il personale a tempo determinato.

Si ritiene infine, nel prendere atto di quanto riferito dall'Ente sul punto 4, di dovere comunque attirare l'attenzione dell'Ente sulla circostanza che l'accertamento del recupero dell'evasione tributaria è passato dai 200.000 Euro degli esercizi 2011 (con riscossione entro il 2012 pari al 100%) e 2012 (con riscossione entro il 2013 di € 52.319,95) all'accertamento di 20.000 Euro del 2013, con riscossione interamente nel 2014.

P.Q.M.

la Corte dei conti  
Sezione Regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

di segnalare al Consiglio, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Gualdo Cattaneo le osservazioni contenute nella presente pronuncia per le determinazioni di competenza.

DISPONE

che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013, sia trasmessa al Consiglio, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Gualdo Cattaneo.



Così deliberato In Perugia, nella Camera di consiglio del 13 maggio 2015.

Il Relatore

Cons. Giuseppe TROCCOLI



Il Presidente

Dott. Salvatore SFRECOLA



Depositato il 20 MAG. 2015

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Melita DI Iorio

